COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 111 DEL 23-12-2021

Oggetto: **Emergenza epidemiologica da COVID-19. Istituzione divieto dei falò tradizionali anno 2022**

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibere del C.M. del 31.01.2020, del 29.07.2020, del 07.10.2020, del 13.01.2021, del 24.04.2021, D.L. 23.07.2021, n. 105, coordinato con la L. di conversione 16.09.2021, n. 126, è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da coronavirus COVID-19;

- con il comunicato stampa n. 51 del 14.12.2021, pubblicato sul sito istituzionale del Governo, si dà atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31.03.2022;

- con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 172 del 17.12.2021 sono state adottate ulteriori disposizioni come misure urgenti in materia di contenimenti e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 fino al 16.01.2022;

- con propria nota del 17.12.2021 il Presidente della Conferenza dei Sindaci e il Direttore Generale dell'Azienda ULSS2 "Marca Trevigiana" in relazione alle misure relative al contenimento del contagio da COVID-19 hanno comunicato che in Conferenza dei Sindaci del medesimo giorno, è emersa la necessità di "*evitare qualsiasi forma di assembramento*" anche con il "*divieto di Panevin e altri festeggiamenti tradizionali in area pubblica e privata*";

- allo stato attuale pertanto sussiste una situazione di emergenza sanitaria e si ritiene necessario tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, con l'adozione da parte del sindaco di opportuno provvedimento contingibile e urgente per contrastare e impedire ogni forma di assembramento;

Richiamati e fatti propri, quali elementi integranti e sostanziali della presente, motivazioni e contenuti dei diversi provvedimenti adottati rispettivamente dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che un pericolo di assembramenti può derivare dalla diffusa consuetudine di festeggiare con i falò e "Panevin", sia pubblici che privati, con un pericolo di assembramenti che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini desiderosi di assistere al loro ardere per la tradizionale valenza propiziatoria delle faville;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, necessario vietare in tutto il territorio comunale i falò tradizionali onde prevenire il contagio da coronavirus COVID-19 in ragione dei possibili assembramenti di desiderosi di assistere ai roghi e fuochi pirotecnici, anche derogando da quanto previsto dal vigente Regolamenti comunali;

Visti:

- gli art. 7 bis, 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la L. 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

in tutto il territorio comunale sono vietati per l'anno 2022 i falò tradizionali, pubblici o privati, consentendo nel territorio comunale esclusivamente l'accensione simbolica di **un solo fuoco** di modesta entità (braciere) alla presenza di un limitato numero di persone della Amministrazione Comunale e della Pro Loco (max una decina) in rappresentanza dell'intera comunità **senza altre attività collaterali, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19**.

DISPONE

Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni Comunali con la stessa in contrasto.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale.

Si procede all'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
- alla Prefettura di Treviso: protocollo.preftv@pec.interno.it,
- al Comandante della Stazione Carabinieri di Col San Martino (TV): ttv25612@pec.carabinieri.it,
- al Questore di Treviso: gab.quest.tv@pecps.poliziadistato.it,
- al Comando di Polizia Locale – Sede;

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

La violazione agli obblighi e divieti adottati a livello nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19 convertito in con modificazioni dalla L. 22.05.2020, n. 35, e all'art. 2 del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 14.07.2020, n. 74.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Il Sindaco
Dott. PERENCIN MATTIA

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it